

## 6.2 GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui al punto 6.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'*Assicurato* per i danni:  
A derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'*Assicurato* dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B derivanti dall'esecuzione:

- di lavori di ordinaria manutenzione,
- di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'*Assicurato* ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'*Assicurato* purché, al momento del *sinistro*, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'*Assicurato*, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del *fabbricato*. Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di *alberi ad alto fusto*;

D derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1 qualora il figlio minorenne o incapace del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare* sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
- al periodo dell'affidamento;

2 la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'*Assicurato*, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'*Assicurato* o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare*.

La garanzia opera:

a esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i *massimali* previsti dal contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette il contratto di cui sopra;

b in caso di inesistenza del contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'*Assicurato*;

c per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'*Assicurato*, all'esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio assicurativo;

3 Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:

- derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
- di immagine,
- alla vita di relazione,
- alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare* e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole *perdite pecuniarie*, la garanzia opera:

- con il *limite di risarcimento per sinistro* e per *annualità assicurativa* di € 2.500 e con l'applicazione di una *franchigia* di € 500;
- per le richieste di *risarcimento* presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il *Contraente* abbia dichiarato in *polizza* la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli *Assicurati* da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

E derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

F derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

G derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di *animali domestici*.

Qualora l'*animale domestico* di proprietà del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare* sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'*animale domestico*;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione

intervenga durante la validità dell'*assicurazione*, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una *franchigia* di € 50 limitatamente ai danni a *cose* provocati da cani. Tale *franchigia* non si applica qualora l'*Assicurato* dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il *Contraente* abbia dichiarato in *polizza* la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di *animali domestici*;

H subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del *Contraente* e/o del suo *nucleo familiare*,

- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento,

comprese le somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le riverse dell'INPS;

I derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);

- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";

- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";

- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;

- giocattoli anche a motore;

- monopattini elettrici, esclusivamente a condizione che - per caratteristiche - ai fini della circolazione siano equiparati dalla legge a velocipedi / biciclette a pedalata assistita. Limitatamente a questa fattispecie, la garanzia opera:

- in caso di danno a persone, con il *limite di risarcimento* di € 100.000 per *sinistro*;

- in caso di danno a *cose*, con applicazione di una *franchigia* di € 250 e con il *limite di risarcimento* di € 10.000 per *sinistro*;

L derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

M derivanti da inquinamento ambientale, con il *limite di risarcimento* di € 50.000 per *sinistro* e per *annualità assicurativa*;

N provocati dall'*Assicurato* in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

O derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

P causati da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* di *cose* di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute:

- 1 a *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;

- 2 a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'*Assicurato*: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

- 3 a *cose* di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2 del presente punto P; la garanzia opera con il *limite di risarcimento* per *sinistro* pari al 30% del *massimale*.